



DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

**Milano, Via Circo n. 14/16
Tel. 02-85.91.23.25
Fax 02-85.91.21.01**

Indice

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
PARTE PRIMA -CONDIZIONI GENERALI		
1	Oggetto dell'appalto	3
2	Durata dell'appalto	3
3	Forma e consistenza dell'appalto	3
4	Invariabilità dei corrispettivi	4
5	Deposito Cauzionale	4
6	Trattamento dei dati	5
7	Validità della graduatoria	5
8	Contratto d'appalto	5
9	Spese, Imposte e Tasse	6
10	Pagamento importi dovuti	6
11	Esecuzione in danno	6
12	Fallimento dell'Agenzia	7
13	Divieto di Subappalto	7
14	Cessione del contratto e dei crediti	7
15	Definizione delle controversie -Foro competente	7
16	Rinvio a norme di diritto vigente	7
PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI		
17	Modalità di espletamento del servizio	8
18	Offerte	9
19	Criterio di aggiudicazione	11
20	Modalità di pagamento del servizio	12
21	Obblighi delle parti	13
22	Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei somministrati	13
23	Penali	14
24	Risoluzione del contratto	14
25	Recesso dal contratto	14
26	Osservanza di norme e regolamenti	15
27	Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	15
28	Provvedimenti disciplinari	15

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 20, quarto comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (CPC 87203/05 CPV 74521000-7), richiesto a fronte delle esigenze di carattere non continuativo a supporto dell'attività di gestione e dismissione immobiliare nonché delle chiusure contabili e del recupero contenzioso dell'Ufficio "*Coordinamento Attività di supporto gestionale e attività produttive*", fino ad un massimo di n. 13 (tredici) unità, garantendo un utilizzo minimo n. 5 unità.

Il servizio dovrà comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale della Direzione Regionale della Lombardia e a supporto di gestione e dismissione immobiliare nonché delle chiusure contabili e del recupero contenzioso.

Il profilo della figura professionale richiesto, è meglio indicato all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, con inquadramento riferito al vigente Contratto Collettivo degli Enti Pubblici non Economici 2006/2009.

I prestatori di lavoro a tempo determinato verranno individuati e somministrati con separati contratti di fornitura.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorrerà dal 01-07-2009 fino al 31-03-2010 o diversa decorrenza a seguito di aggiudicazione definitiva successiva al 01-07-2009.

E' in facoltà dell'I.N.P.D.A.P. di recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'appalto, con preavviso di almeno n. 30 giorni, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore anche in caso di mancanza o insufficienza di budget, in caso di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione o per altri impedimenti sopravvenuti o a seguito di una diversa valutazione dell'interesse pubblico, e in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o sulla prestazione dei servizi o per altri gravi motivi.

Entro un termine di preavviso più lungo, comunque non inferiore 90 (novanta) giorni, l'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto per altre diverse ragioni.

ART. 3 - FORMA E CONSISTENZA DELL'APPALTO

L'appalto è "a misura". La gara per l'appalto del servizio di cui all'oggetto, autorizzata con Determinazione n. 199 del 13-05-2009, è indetta con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un valore massimo presunto, pari a €uro 387.600,00= incluso l'IVA per la parte di corrispettivo imponibile.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, assumendo carattere presuntivo: **il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nel periodo di vigenza contrattuale.**

ART. 4 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo orario pattuito, **è onnicomprensivo**, fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale; in particolare, anche le festività infrasettimanali ed ex festività saranno comprese nella tariffa oraria.

L'Agenzia aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente Capitolato, dichiara, ad ogni effetto, di non pretendere alcuna revisione del margine d'impresa, a norma dell'articolo 115 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: il mark-up offerto, in relazione al costo orario ordinario rimarrà pertanto fisso ed invariabile, sia nell'ipotesi di ore di lavoro straordinario, sia in caso di eventuali rinnovi contrattuali.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle deroghe specificatamente indicate nell'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, di **€uro 7.752,00=** (€uro settemilasettecentocinquanta-due/00) pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto di cui all'articolo 7 del Bando di Gara, con l'espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e dovrà essere corredato dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'ottavo comma, articolo 75, del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, costituita alternativamente mediante:

- **fidejussione bancaria** (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.
- **in titoli al portatore**, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Corso di Porta Nuova - Filiale di Milano – e con vincolo a favore dell'I.N.P.D.A.P.. All'offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l'esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'I.N.P.D.A.P., dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Istituto.
- **in numerario** con versamento presso la Banca cassiera dell'Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano – IBAN IT08 T030 6909 4200 1196 7563 477.

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara, corredate dell'impegno del garante a rinnovare, su richiesta scritta dell'I.N.P.D.A.P., la garanzia stessa per un eguale periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 75, settimo comma, del D.Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **può** essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) da parte delle imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità, relativo all'attività oggetto dell'appalto,

conforme alle norme europee della pertinente serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento d'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'I.N.P.D.A.P. esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del Contratto, improntandone il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il Titolare dei dati in questione è l'I.N.P.D.A.P.

L'I.N.P.D.A.P. e l'Agenzia Aggiudicataria si comunicheranno reciprocamente le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù dell'articolo 7 del decreto citato.

L'Appaltatore acconsentirà che i propri dati ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti www.inpdap.gov.it e www.infopubblica.it.

ART. 7 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza o revoca dell'aggiudicazione, di aggiudicare alla società che segue in graduatoria, purché in possesso dei requisiti richiesti, dal Bando di gara. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, l'Agenzia classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 8 – CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto d'appalto con l'Agenzia aggiudicataria rimane subordinata all'adozione del formale provvedimento dell'I.N.P.D.A.P. di aggiudicazione definitiva, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'Agenzia: qualora quest'ultima non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'I.N.P.D.A.P. ha la facoltà di dichiarare

decaduta l'aggiudicazione, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento del danno.

L'agenzia aggiudicataria all'atto della stipula dei singoli e separati contratti di fornitura, sottoscritti dai lavoratori somministrati, dovrà far menzione e richiamare integralmente il contenuto del contratto d'appalto concluso tra Agenzia e I.N.P.D.A.P.

ART. 9 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese di copie, imposte, bolli, registrazione, diritti di segreteria e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria, che provvederà entro trenta giorni dalla stipula a produrre all'I.N.P.D.A.P. la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro.

Per il caso di mancato versamento, l'I.N.P.D.A.P. ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento delle fatturazioni. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 10 - PAGAMENTO IMPORTI DOVUTI

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'I.N.P.D.A.P., operando le eventuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita.

In tal caso l'I.N.P.D.A.P. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Agenzia ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora verrà stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 (sette) punti, secondo quanto previsto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

In nessun caso l'agenzia potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso l'agenzia potrà sospendere le prestazioni contrattuali per le quali l'I.N.P.D.A.P. si sarà resa inadempiente.

ART. 11 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, o sospenda il servizio di somministrazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'I.N.P.D.A.P. potrà ordinare ad altra Agenzia - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Agenzia aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'I.N.P.D.A.P.

Per la rifusione dei danni e costi, l'I.N.P.D.A.P. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Agenzia ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 12- FALLIMENTO DELL'AGENZIA

L'Agenzia si obbliga per sé ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Agenzia, l'I.N.P.D.A.P. provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Per l'Agenzia aggiudicataria, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure della presente gara, si applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, emanate con il Provvedimento dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2008 (in Gazz. Uff., 28 gennaio 2008, n. 23).

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 16 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al Bando di Gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l'I.N.P.D.A.P. e l'agenzia potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della Gara. Non è consentito apporre varianti, anche parziali, al Capitolato.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 17 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto, con la massima cura, nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

L'I.N.P.D.A.P., Direzione Regionale Lombardia, procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, con adeguata formazione professionale, corrispondente al profilo della categoria B1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale - Enti Pubblici non economici.

Il ricorso all'istituto del lavoro a termine ha lo scopo di fornire all'Istituto uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità per le particolari esigenze indicate all'articolo 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ricomprendendo inoltre le attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A) L'I.N.P.D.A.P. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle richieste di singole forniture all'Agenzia mediante richiesta scritta, a firma del Dirigente Responsabile, nel termine di preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- B) L'I.N.P.D.A.P. dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - a) descrizione del profilo professionale, corrispondente categoria B1, del titolo di studio e delle competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) ufficio di utilizzazione ed orario di lavoro.
- C) I prestatori di lavoro a termine saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti di cui alla categoria B1 in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie previste dalla normativa vigente in materia.
- D) L'attività del lavoratore presso l'I.N.P.D.A.P. è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- E) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani, nell'ambito dell'orario di servizio dei dipendenti dell'I.N.P.D.A.P., fatte salve eventuali ore di straordinario da autorizzare preventivamente per iscritto.
- F) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- G) E' riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30' dopo aver completato almeno 6 ore di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30'. L'importo del buono pasto è di 10,00 Euro (con

fatturazione all'I.N.P.D.A.P. di Euro 8,00= e recupero di Euro 2,00= sulla busta paga del lavoratore).

- H) La contribuzione previdenziale, contributiva, assicurativa e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori, sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a termine che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario.
- I) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL per i lavoratori somministrati dall'Agenzia di somministrazione commisurata alla posizione dell'utilizzatore n. 65406424, con voce tariffa per amministrativi n. 0722.
- J) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'I.N.P.D.A.P.
- K) L'I.N.P.D.A.P. corrisponderà all'Agenzia solo la tariffa oraria convenuta per il numero delle ore effettivamente lavorate. Rimarrà a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (Es. malattie, infortunio, donazione sangue, diritto allo studio, esami universitari e scolastici, assenteismo per presenza ai seggi elettorali, etc.): in tal caso nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.
- L) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoratori somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'I.N.P.D.A.P., compresi gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria.
- M) L'I.N.P.D.A.P. provvederà ad osservare nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- N) Il personale richiesto dall'I.N.P.D.A.P. dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, nonché sottoposto alle visite sanitarie periodiche.
- O) Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, come stabilito nel CCNL delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
- P) Il lavoratore avrà diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 18 - OFFERTE

L'Offerta Economica, posta in busta chiusa e separata dalla rimanente documentazione (**Busta B - "Offerta Economica"**), dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente, completa della sottoscrizione del legale rappresentante della Ditta concorrente o del suo procuratore e dovrà avere una validità di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L'offerta, da redigere utilizzando il modello predisposto allegato "*Modulo Offerta Economica*", andrà corredata, ai sensi dell'articolo 86, quinto comma del D.Lgs. 163/2006, da un documento (max 3 pagine) relativo alle giustificazioni di cui all'art. 87, secondo comma, del decreto medesimo, specificando, in particolare, il costo relativo alla sicurezza.

Il concorrente dovrà indicare in cifre e in lettere, **a pena d'esclusione:**

il margine di impresa unico per il livello di inquadramento sotto indicato

CATEGORIA	LIVELLO INQUADRAMENTO	COSTO DEL LAVORO Euro/H
B	B 1	17,92

La tariffa oraria sarà pertanto composta dal costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato più il corrispettivo di agenzia, ovvero il margine di impresa offerto.

Non saranno prese in considerazione le offerte con margini di impresa:

- **pari o inferiori a Euro 0,50/ora (zerovirgolacinquanta)**
- **superiori a Euro 3,00/ora (trevirgolazerozero) - Basa d'asta.**

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Dovrà inoltre essere indicato che il termine di pagamento, non inferiore a 60 giorni lavorativi, avverrà dietro presentazione di regolare fattura, completa delle relative coordinate bancarie (IBAN), da emettersi a carico di questa Direzione Regionale Lombardia, "Ufficio Coordinamento Attività di Supporto Gestionale e Attività Produttive", Via Circo n. 14/16, 20123 Milano - C.F. 97095380586.

Il moltiplicatore sarà applicato al costo orario suesposto, **onnicomprensivo**, relativo alle seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell'attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):

- retribuzione oraria;
- permessi retribuiti;
- retribuzione differita (tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)
- Indennità di Ente
- Contribuzione di legge
- Assicurazione INAIL riferita al personale amministrativo con tasso del 4^o/100
- Assenze di qualunque genere (Es.: malattie, infortunio, donazione sangue, diritto allo studio, esami universitari e scolastici, assenteismo per presenza ai seggi elettorali, etc.)

Nel "costo orario" non sono compresi i seguenti elementi:

- Ore straordinarie (normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto nel vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici;
- Trasferte fuori Sede.
- Buoni pasto del valore di Euro 10,00, di cui Euro 8,00 da fatturare all'I.N.P.D.A.P. (esente da IVA) ed Euro 2,00 a carico del lavoratore somministrato.

Si riportano, per memoria, ulteriori precisazioni in merito al trattamento economico del CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2006-2009:

- TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
- Ferie e festività sopresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività sopresse/anno.
- Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del "costo orario del lavoratore" (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività in-

frasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).

Oneri assicurativi:

- Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall'art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
- Tariffa INAIL per personale amministrativo: 0722
- Posizione INAIL: n. 65406424

E' riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30' dopo aver completato almeno 6 ore di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30'. L'importo attuale del buono pasto è di €uro 10,00= I.V.A. inclusa (con fatturazione all'I.N.P.D.A.P. di €uro 8,00= e recupero di €uro 2,00= sulla retribuzione del lavoratore).

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Bando di Gara.

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice.

ART. 19 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 86, secondo comma, del citato decreto legislativo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Il punteggio relativo ai 35 punti previsti, sarà assegnato all'Offerta Economica presentata dal concorrente applicando la seguente formula:**

$$X = 35 \times \frac{W - Po}{W}$$

Dove: X = punteggio attribuito all'Offerta esaminata

W = margine a Base d'asta (**€uro 3,00/ora**)

Po = margine offerto

- 2) Max. 65 punti saranno assegnati alle Caratteristiche Tecnico/Qualitative del servizio offerto, con le seguenti modalità:**

a) Qualità:

- Copia conforme della Certificazione delle Qualità sociali ed etiche dell'Agenzia (SA8000 o forme equivalenti) accompagnata da relativa relazione illustrativa (max. 10 pagine): fino a **25 punti**.

Si precisa che la dicitura "forme equivalenti" indica la possibilità per il concorrente di produrre una documentazione attestante la conformità alle norme dello standard proveniente da una parte terza, indipendente, ovvero rilasciata da organismi accreditati.

In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzi ordinari, il punteggio sarà assegnato qualora la Certificazione sia posseduta da una delle Agenzie raggruppate o consorziate.

b) Formazione e addestramento professionale: Max 40 punti.

Così suddivisi:

- Attività formativa svolta nell'ultimo triennio in favore di personale destinato all'inserimento temporaneo presso amministrazioni pubbliche: **fino a 25 punti**, assegnando 2 punti per ciascuna attività formativa svolta a favore di distinti Enti Pubblici (come definiti dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) con i quali sia stato stipulato un contratto per almeno un anno consecutivo.
- Piano formativo per il personale fornito all'I.N.P.D.A.P.: **fino a 15 punti**, assegnando fino a 5 punti per il piano formativo predisposto per la presente gara, e 2 punti per ciascun piano formativo predisposto a favore di singole Strutture I.N.P.D.A.P. con le quale sia stato stipulato un contratto per un periodo minimo di sei mesi consecutivi.

In caso di offerte con punteggi uguali si procederà al sorteggio.

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno prese in considerazione offerte con margini d'impresa pari o inferiori a **€uro 0,50/ora (zerovirgolacinquanta)** e superiori a **€uro 3,00/ora (trevirgolazerozero)**.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, l'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'articolo 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o di ritardare l'aggiudicazione, in mancanza o insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza che l'Agenzia prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio di somministrazione, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

ART. 20 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'I.N.P.D.A.P. si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre all'IVA sulla parte imponibile, così come meglio indicato all'art. 18 del presente Capitolato.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'I.N.P.D.A.P. ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia fornitrice:

- entro le ore 12:00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12:00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

L'I.N.P.D.A.P. corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'I.N.P.D.A.P. dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo **a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta scritta dell'I.N.P.D.A.P..**

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà comunque a corrispondere la pattuizione retribuita. L'Agenzia si impegna a fornire, previa richiesta scritta, all'I.N.P.D.A.P. copia delle buste paga

dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'Agenzia.

Ogni singola fattura, da intestare a I.N.P.D.A.P. – Direzione Regionale Lombardia di Via Circo n. 16 – 20123 Milano, per essere liquidata, nel termine sotto indicato, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito, dall'eventuale documentazione relativa a spese sostenute per trasferte fuori sede (es.: autorizzazioni, scontrini, fatture etc.) e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.).

ART. 21 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- 1) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente ai lavoratori somministrati, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
- 2) L'I.N.P.D.A.P. è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento all'Ente di Previdenza, dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice, da esercitare sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
- 3) L'Agenzia aggiudicataria si impegna a fornire, previa richiesta dell'I.N.P.D.A.P., copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
- 4) L'Agenzia s'impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'I.N.P.D.A.P, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi di cui sopra (D.U.R.C.).
- 5) Il prestatore di lavoro a termine dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'I.N.P.D.A.P. per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- 6) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche e integrazioni.
- 7) L'Agenzia aggiudicataria dovrà indicare il nominativo di un referente operativo del contratto.

ART. 22 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – SOSTITUZIONE DEI SOMMINISTRATI

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'Agenzia di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel termine massimo di di 3 (tre) giorni lavorativi, o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari nei termini che verranno convenuti.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dall'I.N.P.D.A.P., l'Agenzia di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro.

Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 23 – PENALI

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali come suindicati, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'Agenzia ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'I.N.P.D.A.P.;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 21, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'I.N.P.D.A.P., ai sensi del precedente art. 3.

In caso di risoluzione l'I.N.P.D.A.P. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, costituita secondo l'art. 17 del Bando di Gara, fatti salvi, i danni e le spese.

ART. 25 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R. senza che l'Agenzia aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna.

Tale facoltà può essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati inadempimenti dell'agenzia aggiudicataria, anche in caso di mancanza o insufficienza di budget, in caso di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, per altri impedimenti sopravvenuti, ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto o sulla prestazione del servizio o per altri gravi motivi: in tale ipotesi, l'agenzia avrà diritto al pagamento da parte dell'I.N.P.D.A.P., delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiranno giusta causa:

- a) il deposito contro l'agenzia di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero quando venga designato un liquidatore, curatore, custode o

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'agenzia;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Entro un termine di preavviso più lungo, comunque non inferiore 90 (novanta) giorni, l'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto per altre diverse ragioni.

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo l'art. 17 del Bando di Gara, fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART. 26 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'INDAP rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazione dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi ed a regolamenti in vigore, e in particolare alla Legge 14 febbraio 2003, n° 30 e al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 27 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente Capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato e al Contratto, l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 24, l'I.N.P.D.A.P. provvederà a risolvere il contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 28 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a termine verranno esercitate dall'Agenzia di somministrazione, come previsto dall'art. 23, comma 7, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L'I.N.P.D.A.P. comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell'I.N.P.D.A.P. tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore a termine, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

IL DIRIGENTE Dr.ssa Teresa PANTANO

